

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE

riunita in camera di consiglio e così composta

Dott. Rossella Atzeni -Presidente
Dott. Marina Maistrello -Consigliere
Dott. Riccardo Baudinelli -Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa n. 256/2018 R.G.V.G. promossa da

[REDACTED]
elettivamente domiciliato presso il difensore in [REDACTED]
rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED]

appellante principale

nei confronti di

[REDACTED]
elettivamente domiciliata presso il difensore in **ASSAROTTI, 7/1 GENOVA**
rappresentata e difesa dall'Avv. **MAGGIANO LIANA**

appellata-appellante incidentale

CONCLUSIONI

Per l'appellante [REDACTED]: "Piaccia all'Ecc. ma Corte d'Appello di Genova, *contrariis reiectis*, previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Genova n. 496/18 dell'8102/2017, pubblicata il 15/212018, notificata a mezzo pec il 26/4/2018, previo, solo ove occorrendo, accoglimento delle istanze istruttorie tutte formulate dal Dott. [REDACTED] in primo grado e reiterate nell'istanza all'uopo formulata nel corpo del presente atto che qui si ha per riportata ed integralmente trascritta, dove sono dettagliatamente indicate, in accoglimento dell'appello proposto dal Dott. [REDACTED] in via principale riformare la sentenza in punto declaratoria della separazione con addebito al Dott. [REDACTED], quindi: - accertare e dichiarare che la separazione non è addebitabile al Dott. [REDACTED], quindi addebitare ai sensi dell'art. 151 cpc, la separazione alla moglie Dott.ssa [REDACTED], e/o in via alternativa confermare la pronuncia di separazione dei coniugi, dichiarando che la separazione non è addebitabile a nessuno di essi ;

Firmato Da: PARODI LAURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6ea57c3ba8aba523c5f7cd1cbc9e26 - Firmato Da: ATZENI ROSSELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3cdf1daeb8a5aa6fa48104eae50be89
Firmato Da: BAUDINELLI RICCARDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 42f21b6d49a3521ca593cd11d1504107



Sempre in via principale esonerare in toto il Dott. [REDACTED] dal contributo al mantenimento a favore della Dott.ssa [REDACTED] in ragione delle risultanze di causa; in via subordinata ridurre congruamente il contributo al mantenimento a favore della Dott.ssa [REDACTED] nella misura meglio vista in ragione delle risultanze di causa; Confermare in parte qua l'impugnata sentenza;

In via istruttoria: ove occorrendo, si reiterano tutte le istanze istruttorie proposte nel primo grado di giudizio e qui specificatamente indicate nell'istanza nel corpo del presente atto e precisamente: si chiede l'ammissione dei capitoli di prova, per interpellato e testi indicati dedotti in memoria ex art. 138 n. 2 dal n. 1 al n.34 e quelli di cui alla memoria ex art. 183, n. 3, sesto comma cpc, dal n. 1 al n. 13 il licenziamento di Consulenza Tecnica d'Ufficio medica psicologica per accertare le condizioni psicofisiche della [REDACTED] e quanto meglio qui dedotto nella detta istanza. Si reitera, inoltre, l'istanza di esibizione alla Compagnia di assicurazioni dell'originale della polizza prodotta dalla [REDACTED] all'udienza del 5.6.2017.

Con vittoria di spese ed onorari del giudizio di primo grado, e/o relativamente al primo grado di giudizio e limitatamente ad esso, eventualmente, compensarle, condannare, in ogni caso, per il presente grado di appello, la [REDACTED] a rifondere le spese e gli onorari di giudizio”

Per l'appellata e appellante incidentale [REDACTED]: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, respingere in quanto infondato in fatto ed in diritto il Ricorso in appello depositato dal dott. [REDACTED], confermando la dichiarazione di addebito della presente separazione al dott. [REDACTED].

In accoglimento del proposto appello incidentale dichiarare tenuto e condannare il dott. [REDACTED] a versare, in favore della moglie, Sig.ra [REDACTED] a far data dal deposito del Ricorso per separazione giudiziale dei Coniugi - L8 novembre 2015 - entro i primi 5 giorni di ogni mese, un contributo al mantenimento della stessa non inferiore ad euro 3.000,00 - o nella misura meglio vista e ritenuta - e, comunque, non inferiore a quanto liquidato con la Sentenza pronunciata dal Tribunale Civile di Genova in data B-Ls/2/201-8, oggetto del presente gravame;

- condannare l'Appellante al ristoro delle intere spese legali anche del presente grado di giudizio vista la pretestuosità e pervicace insistenza nelle azioni, difese ed istanze istruttorie dallo stesso proposte.

Con riserva di ulteriormente dedurre e svolgere ogni ulteriore attività entro i limiti e nei termini di legge”

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 24/5/2018, [REDACTED] proponeva appello avverso la sentenza n. 496/2018 emessa *inter partes* in data 8-15/2/2018 dal Tribunale di Genova in composizione collegiale nella causa di separazione personale tra i coniugi [REDACTED] [REDACTED]; sentenza con la quale il Tribunale dichiarava la separazione personali dei coniugi; dichiarava la separazione addebitabile al sig. [REDACTED]; poneva a carico del medesimo un contributo di mantenimento in favore della coniuge per l'importo mensile di € 1.200,00; condannava il sig. [REDACTED] alla rifusione della spese processuali.

Con comparsa si costituiva [REDACTED], chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale.



Con nota del 27/6/2018, il Procuratore Generale dichiarava di rimettersi.

All'udienza del 13/07/2018, venivano sentiti i difensori delle parti i quali insistevano come nei rispettivi atti.

Ad avviso della Corte l'appello principale è infondato e deve essere rigettato, mentre è parzialmente fondato e deve essere accolto entro i limiti di seguito specificati l'appello incidentale.

APPELLO PRINCIPALE

1) Con il primo motivo l'appellante principale si duole: i) che il Tribunale abbia rigettato le proprie istanze istruttorie; ii) che abbia ammesso un capitolo di prova avversario del tutto irrilevante; iii) che non abbia attribuito rilevanza all'appropriazione, da parte della signora [REDACTED] di € 41.000,00 custoditi nella cassaforte dell'abitazione coniugale, sull'erroneo presupposto che i coniugi fossero in regime di comunione dei beni, laddove avevano optato per il regime della separazione dei beni; iv) che la signora [REDACTED] non avrebbe un'unica fonte di reddito (lo stipendio di insegnante di sostegno), ma svolgerebbe lavoro in una palestra due volte alla settimana, come emerso dalla deposizione della teste [REDACTED].

Per evitare ripetizioni, le doglianze dell'appellante relative all'ammissione dei mezzi di prova avversari o non ammissione dei propri mezzi di prova saranno esaminate congiuntamente al merito delle questioni cui i mezzi di prova richiesti e ammessi o non ammessi si riferiscono.

2) Con il secondo motivo, l'appellante sostiene: i) che il Tribunale, sull'addebito, ha valorizzato le dichiarazioni della signora [REDACTED] all'udienza presidenziale, secondo le quali il signor [REDACTED] avrebbe avuto ben sette relazioni extraconiugali ed in particolare avrebbe avuto una relazione con la madre del miglior amico del figlio, che per questo si sarebbe allontanato da Genova, e ciò avrebbe danneggiato la figlia, laddove il figlio si è allontanato da Genova per la sua attività di calciatore e la figlia aveva problemi anche prima; ii) che il signor [REDACTED] ha ammesso di avere una sola relazione e, con le istanze istruttorie dedotte in memoria ex art. 183 n. 3 (capitoli 4, 5 e 6) intendeva provare sia che la crisi coniugale era insorta prima della relazione e che questa ne era la conseguenza e non la causa, sia che la moglie ne era a conoscenza da molti anni (e non dal 2013) e la tollerava; iii) che il Tribunale ha ommesso la valutazione circa il nesso causale tra la suddetta relazione e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, laddove il Tribunale ha condotto un'istruttoria a senso unico, ammettendo solo un capitolo di prova dedotto dall'attrice ("Vero che il marito, dall'anno 2013, iniziava a rifiutare la moglie anche sessualmente"), mentre non ha ammesso i capitoli dedotti dal convenuto nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. (da 1 a 9 e da 23 a 34) intesi a provare il contesto personale in cui si è manifestata la crisi matrimoniale ed in particolare che i rapporti si erano deteriorati da tempo e non dal 2013; iv) che erroneamente non è stata disposta la CTU medico-legale richiesta dal convenuto per provare che la moglie soffre di un disturbo di tipo "ciclotimico", di tipo ansioso-depressivo; v) che inoltre da tempo soffre di disturbi di intolleranza ad alcuni farmaci che hanno provocato reazioni cutanee simili a quelle che attribuisce allo stress per la scoperta del tradimento del marito (v. capitolo 3 memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c.); vi) che il convenuto aveva anche dedotto capitoli di prova intesi a dimostrare che nessun rapporto di amicizia era intercorso tra il figlio della signora [REDACTED] (con cui il [REDACTED] intratteneva la relazione) ed il figlio dei coniugi e che la frequentazione dei medesimi era collegata alla scritturazione da parte della medesima squadra; vii) che



d'altra parte lamentare il disagio, per la relazione tra il signor [REDACTED] e la signora [REDACTED] derivante dalla frequentazione tra i figli, quando tale frequentazione si era interrotta 7/8 anni prima che la signora si determinasse a separarsi quindi 5/6 anni prima del 2013, costituisce implicita ammissione del fatto che la signora [REDACTED] sapesse già all'epoca della relazione e l'avesse tollerata; viii) che pertanto il Tribunale ha errato nel non ammettere i capitoli di prova 4, 5 e 6, di cui alla memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c., intesi a dimostrare l'epoca della frequentazione tra i figli; ix) che in ogni caso il Tribunale, anche senza ammettere i capitoli di prova dedotti dal signor [REDACTED], avrebbe dovuto rilevare che la signora [REDACTED] non aveva dato la prova del nesso di causalità anzi avrebbe implicitamente confermato la tesi del marito; x) che peraltro sarebbe stati ammissibili, in quanto relativi a fatti specifici, i capitoli di prova dal 29 al 34 della memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c.; xi) che il Tribunale, ai fini dell'addebito, avrebbe dovuto accertare l'epoca in cui la signora [REDACTED] aveva appreso della relazione; avrebbe dovuto accertare se la crisi matrimoniale fosse o meno antecedente alla relazione extraconiugale e il mancato accertamento avrebbe dovuto condurre al rigetto della domanda di addebito; avrebbe dovuto accertare la sussistenza del nesso di causalità tra violazioni dei doveri matrimoniali e crisi del rapporto, non potendo soccorrere le dichiarazioni di alcune amiche della signora [REDACTED].

Il motivo di appello riguarda sia il rigetto della domanda di addebito formulata dal signor [REDACTED] sia l'accoglimento della domanda di addebito formulata dalla signora [REDACTED].

Con riferimento alla domanda di addebito formulata dal [REDACTED], il Tribunale ha affermato: i) che il signor [REDACTED] ha ricondotto le cause del fallimento dell'unione coniugale alla "intervenuta incompatibilità caratteriale tra i coniugi causata anche e soprattutto dal carattere collerico ed ondivago della moglie" la quale avrebbe mostrato, con il passare degli anni, una "totale anaffettività nei confronti del marito ... e totale disinteresse per le problematiche di lavoro" del medesimo; ii) che la domanda non poteva essere accolta in quanto, per Giurisprudenza costante, l'indagine sull'addebitabilità della separazione deve derivare da una globale valutazione delle condotte tenute dal coniuge e non da un giudizio sul carattere del medesimo; inoltre le condotte possono assumere rilevanza ai fini dell'addebito solo se si traducono in specifiche e ingiustificate violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio; iii) che nel caso di specie il ricorrente non ha adempiuto all'onere che a lui incombeva di dedurre capitoli di prova idonei a dimostrare la violazione di doveri coniugali in capo alla signora [REDACTED] ed il nesso di causalità fra tali comportamenti e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr. capitoli di prova di cui alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte ricorrente); iv) che anche la condotta consistente nell'aver prelevato la somma di € 41.000,00 dalla cassaforte non assume rilevanza a tal fine in quanto come si evince dal relativo capitolo di prova (n. 1 di cui alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c.) sarebbe stata posta in essere "in concomitanza del rilascio della casa coniugale, nel settembre del 2015 e dunque con una crisi coniugale già in atto e conclamata, tanto più che lo stesso [REDACTED] ha ricondotto l'origine della crisi al carattere distaccato della moglie che si sarebbe rivelato "dopo i primi anni" dalla celebrazione del matrimonio (cfr. pag. 1 del ricorso) risalente al 1987.

Avuto riguardo all'articolata motivazione della sentenza impugnata, appare pertanto evidente che, in relazione al rigetto della domanda di addebito formulata dal signor [REDACTED] non sia stata, in realtà, sviluppata alcuna specifica censura.

Con riferimento ai capitoli di prova da 23 a 34, di cui alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c., per la cui ammissione insiste l'appellante principale, si deve in ogni caso ribadire la correttezza della valutazione espressa dal Tribunale, in quanto i capitoli di prova in questione attengono a quelli che lo stesso appellante principale definisce "aspetti caratteriali" della signora [REDACTED] (cap. 27) e che, come tali, non potrebbero mai essere posti a fondamento di una pronuncia di addebito.



Per quanto riguarda il capitolo di prova n. 1), lo stesso attiene all'asserita appropriazione, da parte della signora [REDACTED], dell'importo di € 41.000,00, appartenenti al signor [REDACTED], custoditi in cassaforte, all'interno della casa coniugale. Fatto che peraltro, secondo la stessa formulazione del capitolo in questione, sarebbe avvenuto "in concomitanza con il rilascio della casa coniugale nel settembre 2015" e quindi, all'evidenza, quando già la crisi del rapporto matrimoniale era in atto ed irreversibile, con la conseguenza che la condotta in questione deve considerarsi priva di correlazione causale con l'origine della crisi medesima.

Di qui l'irrelevanza dei capitoli di prova dedotti, in quanto inidonei a sostenere la richiesta di addebito. Così come del resto non è ammissibile la CTU richiesta dall'appellante principale, essendo diretta ad accertare che la signora [REDACTED] sarebbe stata affetta da disturbi psicofisici, ai quali sarebbero ricollegabili non meglio specificati "atteggiamenti ondivaghi e collerici" attribuiti alla medesima ed indicati come causa del deterioramento del rapporto matrimoniale. Nella sostanza, si tratterebbe di indagare su "aspetti caratteriali" della signora [REDACTED], senza che l'appellante principale precisi come tali "aspetti caratteriali" si siano tradotti in concrete violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio. A maggior ragione, per analoghe considerazioni, si deve confermare l'irrelevanza del capitolo di prova n. 3 di cui alla memoria ex art. 183 comma VI n. 3, avente ad oggetto una manifestazione morbosa che sarebbe stata indotta nella signora [REDACTED] dall'assunzione di un farmaco antidolorifico.

Sotto il profilo della richiesta di addebito della separazione alla signora [REDACTED], tanto basta per concludere che il motivo in esame è palesemente infondato, se non addirittura inammissibile.

Quanto al profilo che attiene alla pronuncia di addebito della separazione al signor [REDACTED], questi, come evidenziato sopra, in estrema sintesi, si lamenta: i) che il Tribunale avrebbe ommesso di accertare la sussistenza del nesso di causalità tra violazioni dei doveri matrimoniali e crisi del rapporto, non potendo soccorrere le dichiarazioni di alcune amiche della signora [REDACTED], avendo ammesso solo un capitolo di prova dedotto dall'attrice ("Vero che il marito, dall'anno 2013, iniziava a rifiutare la moglie anche sessualmente"), mentre non ha ammesso i capitoli dedotti dal convenuto nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. (da 1 a 9 e da 23 a 34); ii) che le istanze istruttorie formulate in primo grado dall'appellante principale (in particolare i capitoli 4, 5 e 6, di cui alla memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c. e i capitoli dedotti nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. da 1 a 9 e da 23 a 34), e reiterate in questa sede, sarebbero dirette a provare a) che la signora [REDACTED] avrebbe da tempo saputo della relazione extraconiugale del marito e pertanto la violazione dei doveri coniugali da parte di quest'ultimo non sarebbe causalmente correlabile con la rottura dell'unione matrimoniale; b) che il contesto personale in cui si è manifestata la crisi matrimoniale era tale per cui i rapporti si erano deteriorati da tempo e non dal 2013.

Al riguardo, si osserva quanto segue.

i) Avendo ammesso il signor [REDACTED] e comunque essendo incontestata e pacifica in causa la violazione da parte del medesimo dei doveri matrimoniali (in particolare, pluriennale relazione extraconiugale), gravava sull'attuale appellante principale l'onere di provare l'insussistenza del nesso causale, in applicazione dei normali criteri di ripartizione dell'onere della prova, così come chiarito dalla Giurisprudenza in materia, secondo la quale: "Grava sulla parte che richiama, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'antiorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà" (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018 Rv. 647052 - 01; Cass. Sez. 1,



Sentenza n. 2059 del 14/02/2012 Rv. 621831 - 01). Non hanno pertanto ragione di esistere le lagnanze dell'appellante principale circa l'omesso accertamento del nesso di causalità, visto l'onere di provarne l'insussistenza era totalmente a suo carico.

ii-a) Riguardo alle istanze istruttorie non ammesse, dei capitoli di prova da 1 a 9, di cui alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c., l'unico capitolo che si riferisce alla consapevolezza, in capo alla signora [REDACTED] della relazione extraconiugale intrattenuta dal marito con tale signora [REDACTED] è il numero 4, non ammissibile in quanto generico e valutativo ("vero che la Dott.ssa [REDACTED] era a conoscenza della relazione extraconiugale da diversi anni"), mentre, relativamente ai capitoli da 23 a 34, si deve confermare la valutazione del Tribunale, secondo la quale i capitoli di prova orale dedotti dalla difesa del signor [REDACTED] in punto pretesa anteriorità della crisi matrimoniale rispetto alla relazione extraconiugale sono oltremodo generici e valutativi, in quanto relativi al "temperamento estremamente variabile" della signora [REDACTED] o comunque non contestualizzati dal punto di vista temporale. Quanto ai capitoli di prova 4, 5 e 6, i capitoli 4 e 5 (in merito alle carriere calcistiche di [REDACTED] e del figlio della signora [REDACTED] e alle squadre che li avrebbero scritturati) riguardano circostanze irrilevanti, mentre il capitolo 6 ("vero che la frequentazione tra [REDACTED] ed il figlio della signora [REDACTED] si interrompeva in occasione del fatto che le carriere calcistiche dei due si separavano") è chiaramente valutativo, in ordine alla ragione dell'asserita interruzione del rapporto, oltre che irrilevante. Dalla vicenda dei rapporti tra i due giovani, nessuna indicazione in merito alla risalente consapevolezza della relazione extraconiugale del marito in capo alla signora [REDACTED]. In ogni caso, anche ammettendo che la frequentazione si fosse interrotta nel 2011 con la separazione delle rispettive carriere calcistiche, secondo quanto si evince dai capitoli in esame, non si tratterebbe di sette/otto anni prima del momento in cui la signora [REDACTED] colloca la scoperta della relazione extra coniugale (2013), ma solo di un paio d'anni. Più che giustificato pertanto, anche attenendosi alla tempistica indicata dall'appellante principale, che alla scoperta si accompagnasse il disagio collegato alla pregressa frequentazione dei figli, prolungata per un periodo che lo stesso appellante principale indica in nove anni e comunque da poco interrotta. Nessuna illazione si può dunque trarre, dalle circostanze in questione, nel senso indicato dalla difesa del signor [REDACTED].

ii-b) Riguardo al fatto che la crisi matrimoniale si sarebbe manifestata in un contesto in cui i rapporti si erano deteriorati da tempo e non dal 2013, tale argomentazione costituisce un mero richiamo a quelle relative alle presunte carenze caratteriali della signora [REDACTED] e alla richiesta di addebito alla medesima, in ordine alle quali si rimanda a quanto sopra detto.

3) Con il terzo motivo, l'appellante sostiene che il Tribunale non avrebbe tenuto conto: i) degli oneri previdenziali (pari € 4.774,46) versati dal signor [REDACTED] (doc. 8); ii) del fatto che il signor [REDACTED] è stato condannato dalla Corte dei Conti al risarcimento del danno erariale per l'importo di € 50.000,00, con sentenza avverso la quale è stato proposto appello (doc. 10); iii) dell'apprensione, da parte della signora [REDACTED] dell'importo di € 41.000,00, custodite nella cassaforte di famiglia; iv) del fatto che il padre della signora [REDACTED] rimborsa alla figlia il mutuo da questa acceso per l'acquisto di alcuni box, per cui il relativo importo non deve essere detratto dal reddito che la medesima percepisce, mentre è tardiva la produzione della scrittura privata nella quale la [REDACTED] si impegna a restituire al padre la somma ricevuta, oltre che inverosimile nel contenuto; v) del fatto che in ogni caso il box di proprietà della signora [REDACTED] è costituito da quattro posti macchina di cui tre liberi, sfitti e non destinati a reddito, fatto che si anche cercato di provare; vi) del fatto che non sarebbero provati neppure gli oneri alloggiativi dei quali la signora [REDACTED] afferma di essere gravata, non essendo idonea a fornire detta prova la



“polizza casa” che è stata prodotta, in quanto intestata al fratello della signora [REDACTED], mentre non risulta prodotto il contratto di locazione, ma solo l’ordine di pagamento dei canoni, peraltro decorrente dal febbraio 2017; vii) del fatto che, come risulta dalle dichiarazioni della teste [REDACTED] oltre all’attività lavorativa per cui percepisce lo stipendio, ne svolge un’altra, in una palestra, per due volte la settimana, al pomeriggio; viii) del fatto che sui conti correnti della signora [REDACTED] vi sono degli accrediti che la stessa non è in grado di giustificare, mentre non risultano le uscite fisse per il sostentamento; ix) del fatto che dalle dichiarazioni fiscali della signora [REDACTED] risultano detrazioni per ingenti spese di ristrutturazione di immobile (€ 44.000 nel 2013 e altre somme, più contenute negli anni successivi), che dovrebbero riferirsi al box di proprietà della signora [REDACTED] in contrasto con la proclamata modestia della sua condizione economica; x) del fatto che vi è una compartecipazione della signora [REDACTED] al compendio immobiliare di cui è formalmente intestatario il fratello.

Dalla sentenza appellata risulta, quanto al profilo reddituale, che il signor [REDACTED] percepisce un reddito mensile di circa € 4.400,00 mensili netti nel 2014, di circa € 4.500,00 mensili netti nel 2015, di circa € 5.000,00 mensili netti nel 2016, mentre la signora [REDACTED] percepisce un reddito netto mensile di € 2.000,00 per i medesimi anni. Sotto il profilo patrimoniale, risulta che il signor [REDACTED] è proprietario per il 67% della ex casa coniugale (dove è rimasto a vivere, privo di onere alloggiativi), proprietario per il 50% (con la moglie) di un immobile in [REDACTED] gravato da un mutuo di € 1.000,00 mensili (pagato dal signor [REDACTED]), proprietario per il 100% di un immobile in [REDACTED] proprietario per il 50% (unitamente alla sorella) di un immobile in Genova, nonché di un box auto in Genova [REDACTED] mentre la signora [REDACTED] è proprietaria di un box per il quale paga una rata di mutuo di € 400,00 mensili, proprietaria per il 50% (con il signor [REDACTED]) di un immobile in [REDACTED] proprietaria per il 33% della ex casa coniugale, che ha lasciato trasferendosi altrove.

Al riguardo degli elementi evidenziati dall’appellante principale, si osserva quanto segue:

i) quanto agli oneri previdenziali (pari € 4.774,46) versati dal signor [REDACTED] (doc. 8), un eventuale errore in tal senso (a svantaggio del signor [REDACTED]) è più che compensato: a) dalla circostanza che nella sentenza appellata non si è tenuto conto del consistente patrimonio mobiliare del signor [REDACTED] risultante dagli accertamenti della polizia tributaria (denaro e titoli per un ammontare di € 600.000,00 circa); b) dall’inaffidabilità delle dichiarazioni fiscali presentate dal signor [REDACTED] quale si ricava dalle somme in contanti custodite nella cassaforte dell’ex casa coniugale, somme che evidentemente non potevano essere depositate in banca in quanto non ne poteva giustificare fiscalmente la provenienza; c) dalla circostanza – indicata dall’appellante nella comparsa di costituzione e non contestata – che a partire da luglio è venuto a cessare per il signor [REDACTED] il pagamento della rata di € 1.000,00 per il rimborso del mutuo gravante sulla casa di Spotorno; d) dal divario esistente tra i due coniugi anche sotto il profilo del patrimonio immobiliare;

ii) quanto al fatto che il signor [REDACTED] è stato condannato dalla Corte dei Conti al risarcimento del danno erariale per l’importo di € 50.000,00, con sentenza avverso la quale è stato proposto appello (doc. 10), si rimanda a ciò che si sopra indicato, rilevando altresì che, secondo la stessa prospettazione dell’appellante principale, la condanna non è definitiva e potrebbe essere riformata, nell’an o nel quantum, in sede di impugnazione, che risulta essere stata proposta;

iii) quanto all’apprensione, da parte della signora [REDACTED] dell’importo di € 41.000,00, custodite nella cassaforte di famiglia, si tratta di una somma che, stante l’entità del divario tra le condizioni economiche dei coniugi, quale si evince dalle considerazioni appena svolte, non incide in modo significativo sul divario medesimo e, in ogni caso, vale quanto



- detto in ordine alla disponibilità di ingenti somme in contanti da parte del signor [REDACTED] quale indice della percezione di redditi non fiscalmente dichiarati;
- iv) quanto al fatto che il padre della signora [REDACTED] rimborsa alla figlia il mutuo da questa acceso per l'acquisto di alcuni box, per cui il relativo importo non deve essere detratto dal reddito che la medesima percepisce, mentre è tardiva la produzione della scrittura privata nella quale la [REDACTED] si impegna a restituire al padre la somma ricevuta, oltre che inverosimile nel contenuto, un eventuale aiuto, su base volontaria, da parte del padre della signora [REDACTED] non incide sulla condizione economica della medesima e tanto meno sull'accertato divario tra tale condizione e quella del coniuge;
- v) quanto al fatto che in ogni caso il box di proprietà della signora [REDACTED] è costituito da quattro posti macchina di cui tre liberi, sfitti e non destinati a reddito, fatto che si anche cercato di provare, non risponde al vero che non se sia tenuto conto, poiché del cespite patrimoniale è fatta specifica menzione nella sentenza appellata;
- vi) quanto al fatto che non sarebbero provati neppure gli oneri alloggiativi dei quali la signora [REDACTED] afferma di essere gravata, non essendo idonea a fornire detta prova la "polizza casa" che è stata prodotta, in quanto intestata al fratello della signora [REDACTED] mentre non risulta prodotto il contratto di locazione, ma solo l'ordine di pagamento dei canoni, peraltro decorrente dal febbraio 2017, non si vede per quale ragione, neppure indicata dall'appellante principale, non si debba considerare il suddetto bonifico come prova idonea degli oneri alloggiativi gravanti sull'appellata, mentre nella sentenza impugnata è ben spiegato perché la relativa documentazione è stata ritenuta ammissibile, in quanto di formazione successiva alla scadenza dei termini ex art. 183 c.p.c.;
- vii) quanto al fatto che, come risulterebbe dalle dichiarazioni della teste [REDACTED] oltre all'attività lavorativa per cui percepisce lo stipendio, ne svolge un'altra, in una palestra, per due volte la settimana, al pomeriggio, è sufficiente ricordare che è la stessa difesa dell'appellante a riconoscere che detta attività è svolta a titolo gratuito, così come risulta dalla formulazione del capitolo n. 9 di cui alla memoria ex art 183 comma VI n. 2 c.p.c.;
- viii) quanto al fatto che sui conti correnti della signora [REDACTED] vi sarebbero degli accrediti che la stessa non è in grado di giustificare, mentre non risultano le uscite fisse per il sostentamento, si tratta di argomentazioni del tutto generiche.
- ix) quanto al fatto che dalle dichiarazioni fiscali della signora [REDACTED] risulta una detrazione per ingenti spese di ristrutturazione di immobile (€ 44.000 nel 2013 e altre somme, più contenute negli anni successivi), che dovrebbero riferirsi al box di proprietà della signora [REDACTED] in contrasto con la proclamata modestia della sua condizione economica, si tratta, come riconosciuto dallo stesso signor [REDACTED] a pag. 33 dell'appello, del mutuo contratto per l'acquisto del box, di cui si è già ampiamente detto a proposito del fatto che la signora [REDACTED] è gravata della rata mensile per la restituzione della somma mutuata;
- x) quanto al fatto che vi sarebbe una compartecipazione della signora [REDACTED] al compendio immobiliare di cui è formalmente intestatario il fratello, si tratta di affermazione del tutto sfornita di prova.

4) Con il quarto motivo, relativo alle spese, l'appellante sostiene che, se il Tribunale avesse correttamente valutato tutte le risultanze di causa, avrebbe respinto la domanda di addebito e, se non eliminato, quanto meno ridotto il contributo al mantenimento della [REDACTED] stabilito in fase presidenziale, di talché ne doveva conseguire una pronuncia di compensazione delle spese di giudizio; all'accoglimento dell'appello, non potrà che conseguire la riforma della statuizione in punto spese in primo grado, quanto meno nel senso di dichiarare la compensazione totale delle spese, mentre dovrà essere pronunciata la condanna alle spese per il presente grado di giudizio.



Al riguardo, si rileva che non si tratta di un motivo di appello, proprio perché non viene specificamente censurata la statuizione sulle spese, ma viene prospettata la revisione della statuizione medesima, quale mera conseguenza dell'eventuale accoglimento dell'appello principale.

APPELLO INCIDENTALE

Le considerazioni svolte al punto 3) che precede, nel corso dell'esame dell'appello principale, giustificano l'accoglimento, parziale, dell'appello incidentale, relativo alla misura del contributo di mantenimento.

In effetti, nella sentenza appellata, come già rilevato, è stata omessa la considerazione del considerevole patrimonio mobiliare (in denaro e titoli, per un ammontare complessivo di circa € 600.000,00) che risulta essere nella disponibilità del signor ██████████, così come non è stato tenuto conto dell'inaffidabilità delle dichiarazioni dei redditi presentate dal medesimo, stante la disponibilità di ingenti somme in contanti, presumibile provento di attività professionale svolta in modo fiscalmente non regolare.

Inoltre, è non contestato che sia medio tempore venuto meno l'obbligo di corresponsione della rata mensile di € 1.000,00, per il rimborso del mutuo gravante sull'immobile di Spotorno, in comproprietà al 50% con la signora ██████████.

Pertanto il divario tra le rispettive condizioni economiche dei coniugi è più ampio di quanto ritenuto dal Tribunale. D'altra parte, il maggior divario è, in parte, compensato sia dalla circostanza che la signora ██████████ come riconosciuto a pag. 12 della comparsa di costituzione nel presente grado, si è appropriata della somma di € 41.000,00 giacente nella cassaforte dell'ex casa coniugale, nonché dal fatto che in oggi la signora ██████████ si trova ad essere comproprietaria al 50% dell'immobile di Spotorno, il cui mutuo risulta essere stato integralmente pagato dal signor ██████████.

Avuto riguardo a quanto indicato, si ritiene di potere elevare il contributo di mantenimento stabilito dal Tribunale a carico del signor ██████████ in favore della signora ██████████ alla misura di € 1.500,00 mensili.

Tanto premesso, ritenutane l'infondatezza, l'appello principale deve essere rigettato, mentre deve essere accolto l'appello incidentale nei limiti specificati.

Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., devono essere interamente poste a carico dell'appellante principale le spese del presente grado, liquidate come da dispositivo, utilizzando la tabella VII allegata al DM 55/2014, relativa agli affari di volontaria giurisdizione dinanzi al Tribunale.

Stante il rigetto dell'appello principale, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 c. 1 bis e 1 quater del DPR 115/2012, nel testo modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 228 del 24/12/2012, e così della debenza, in capo a ██████████ dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, di importo analogo a quello già dovuto; obbligo previsto dalle citate disposizioni per tutti procedimenti iniziati in data successiva al 30/1/2013, dovendosi a tal fine avere riguardo alla proposizione dell'impugnazione (Cass. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 14515 del 10/07/2015, Rv. 636018; Cass. Sez. U, Sentenza n. 3774 del 18/02/2014, Rv. 629556).

P. Q. M.

La Corte di Appello



Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,

rigetta l'appello principale proposto da [REDACTED], avverso la sentenza n. 496/2018 pronunciata *inter partes* in data 8-15/2/2018 dal Tribunale di Genova, in composizione collegiale; in parziale accoglimento dell'appello incidentale, eleva all'importo di € 1.500,00 il contributo di mantenimento posto a carico di [REDACTED] in favore della coniuge [REDACTED] confermando nel resto la sentenza appellata.

Pone a carico dell'appellante principale le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 2.200,00 oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso).

Dà atto che [REDACTED] è tenuto/a a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione dallo/a stesso/a proposta, ai sensi dell'art. 13 c. 1 bis e 1 quater del DPR 115/2012 nel testo modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24/12/2012 n. 228.

Genova, 13/07/2018.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

